

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. Testo base C. 2120, approvato dalla 4 <sup>a</sup> Commissione del Senato e C. 1896 Cirielli (Parere alla IV Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i> ..... | 55 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65 |

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....                                                                                        | 55 |
| 5-01071 Dussin ed altri: Sulle misure per la prevenzione delle rapine a istituti di credito in Lombardia .....           | 55 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....                                                                 | 66 |
| 5-01072 Zeller e Brugger: Sulle competenze del Questore di Bolzano in ordine alla gestione degli esercizi pubblici ..... | 55 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....                                                                 | 68 |
| 5-01073 Volontè ed altri: Sulle risorse per la gestione e la manutenzione dei veicoli della polizia di Stato .....       | 56 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....                                                                 | 70 |

#### SEDE CONSULTIVA:

|                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> ..... | 56 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

#### SEDE REFERENTE:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....                                                                                                                                                                                             | 59 |
| Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> ..... | 59 |
| Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....                                                                                                                      | 59 |
| DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. C. 2227 Governo, approvato dal Senato <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i> .....                                                                                                                                                                    | 59 |
| <i>ALLEGATO 5 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64 |

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Giovedì 26 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 10.25.**

**Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.**

**Testo base C. 2120, approvato dalla 4ª Commissione del Senato e C. 1896 Cirielli.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2009.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, dopo aver brevemente richiamato le questioni emerse nel corso della precedente seduta, riformula la propria proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*) volta a richiamare la Commissione di merito ad una riflessione in ordine all'opportunità di prevedere, in via generale, che all'arruolamento di congiunti delle vittime del dovere possa procedersi anche in deroga al requisito fisico della statura, anziché prevedere, per questa categoria di soggetti, un requisito di altezza specifico.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.30.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 26 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

**La seduta comincia alle 10.40.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-01071 Dussin ed altri: Sulle misure per la prevenzione delle rapine a istituti di credito in Lombardia.**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il deputato Vanalli ha sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Pierguido VANALLI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pierguido VANALLI (LNP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'ampia ed esauriente risposta, con la quale sono state illustrate le iniziative fin qui prese e quelle programmate al fine di debellare o quanto meno ridimensionare il fenomeno delle rapine negli istituti di credito in Lombardia.

**5-01072 Zeller e Brugger: Sulle competenze del Questore di Bolzano in ordine alla gestione degli esercizi pubblici.**

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), replicando, precisa che l'intento degli interroganti era di ottenere dal Governo un impegno a sospendere l'applicazione di sanzioni nei confronti dei gestori degli esercizi pubblici in attesa che sulla questione si pronunci la Corte costituzionale.

**5-01073 Volontè ed altri: Sulle risorse per la gestione e la manutenzione dei veicoli della polizia di Stato.**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, per quanto riguarda l'interrogazione in titolo, il deputato Volontè, che ne è il primo firmatario, la illustrerà, mentre il deputato Rao, che ne è cofirmatario, interverrà in replica dopo la risposta del Governo.

Luca VOLONTÈ (UdC) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto RAO (UdC), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, fa presente che, sebbene il Governo elenchi gli interventi di finanziamento dei settori della sicurezza e della difesa, tutti i sindacati sono d'accordo nel denunciare che i nuovi stanziamenti non sono mai sufficienti a compensare i tagli effettuati sui due settori. Quanto alle assunzioni di nuove unità annunciate dal Governo, fa presente che si trascura di dire che a fronte di tali assunzioni andranno in pensione nel 2009 un numero doppio di unità. In conclusione, invita il Governo ad evitare gli annunci propagandistici e ad affrontare seriamente il problema.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 11.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 26 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato ed abb.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2009.

Luciano DUSSIN (LNP) ricorda che l'attuazione del federalismo fiscale, argomento sul quale la sua parte politica ha le idee chiare, compare da molti anni nei programmi elettorali di tutti i partiti, in quanto parte di una più generale riforma dell'assetto istituzionale della Repubblica con riguardo ai livelli di governo. Rispetto a questi programmi, quindi, il legislatore è in forte ritardo.

Ciò premesso, dichiara che la sua parte politica condivide pienamente l'impostazione della delega in esame, la quale pone le condizioni per dare al Paese le risposte che questo sta aspettando da tempo e che oggi servono anche per portarlo fuori dall'attuale congiuntura economica negativa. Uno dei cardini della delega è il superamento del principio del finanziamento delle regioni secondo il livello della spesa storica, al quale si sostituisce il principio del finanziamento commisurato al fabbisogno occorrente per la copertura del costo *standard* delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Si tratta di un cambiamento funzionale ad una maggiore

responsabilizzazione degli amministratori regionali e locali. Allo stesso risultato tende anche il principio premiale verso gli amministratori virtuosi e del principio di penalizzazione verso quelli inerti o inetti: penalizzazione che potrà giungere fino alla sostituzione commissariale dell'amministratore incapace e alla sua non rieleggibilità alla carica. È questo un punto sul quale c'è il pieno consenso delle autonomie territoriali.

Quanto alle obiezioni che sono state sollevate in ordine alla complessità della riforma, sottolinea che è prevista una fase transitoria che aiuterà a superare le difficoltà e a correggere la disciplina legislativa mediante i decreti correttivi. Quanto invece all'obiezione secondo cui la riforma rischierebbe di accentuare il divario tra il nord e il sud, osserva che saranno garantite a tutte le regioni le risorse per il finanziamento dei servizi essenziali ai costi *standard*.

Ricorda, infine, che il federalismo fiscale costituisce parte di un programma di riforme necessariamente più ampio. Occorrerà infatti, subito dopo l'approvazione del provvedimento in esame, porre mano, auspicabilmente con il consenso della minoranza, ad alcune limitate ma indispensabili riforme della parte seconda della Costituzione, consequenziali al federalismo fiscale. Si riferisce, in particolare, alla trasformazione del Senato in Senato federale quale organo di indirizzo unitario alle regioni nelle materie di legislazione concorrente; alla revisione del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, che, per unanime ammissione, è oggi inadeguato e fonte di innumerevoli contenziosi innanzi alla Corte costituzionale; e alla riduzione del numero dei parlamentari. Si tratta di riforme sulle quali non dovrebbero esservi resistenze politiche, dal momento che i partiti si sono da tempo espressi a favore di esse.

In conclusione, ribadito che quella in esame è una riforma di buon senso, che riscuote il consenso delle autonomie territoriali, auspica che l'*iter* del provvedi-

mento sia il più celere e consensuale possibile, in modo che non si perda altro tempo inutilmente.

Alessandro NACCARATO (PD) ricorda che al Senato il Partito democratico si è astenuto dalla votazione sul provvedimento in esame, con l'impegno di contribuire alla Camera al miglioramento del testo, in attesa peraltro di alcuni chiarimenti da parte del Governo che, al momento, non sono però ancora pervenuti.

Ricorda, infatti, che, allo stato, anche a causa della genericità delle disposizioni di delega, gli effetti finanziari della riforma sono sconosciuti, come è chiaramente emerso nel corso delle audizioni svolte innanzi alle Commissioni di merito. Anzi è stato prospettato il rischio che la riforma, attuata senza una previa razionalizzazione del sistema dei livelli di governo e senza una precisa valutazione dell'incidenza del sistema delle autonomie speciali, comporti alla fine un aumento della spesa pubblica. Né si può sottacere del pericolo, nel meridione del Paese, di un aumento della pressione fiscale o di una riduzione del livello dei servizi pubblici essenziali.

Rileva poi che, in assenza di una riorganizzazione del sistema delle autonomie e di una revisione della seconda parte della Costituzione, è forte il rischio che la riforma sia incompleta. A suo avviso, occorrerebbe pertanto riaprire quanto prima il dibattito sulle riforme costituzionali, partendo dal cosiddetto « progetto Violante » elaborato dalla I Commissione della Camera nella passata legislatura. Contemporaneamente occorrerebbe accelerare l'*iter* di esame parlamentare della Carta delle autonomie in modo da portare avanti contemporaneamente tutte le riforme occorrenti a delineare il nuovo assetto dei poteri territoriali.

Altro punto critico, a suo parere, è che la delega conserva l'impianto di un sistema tributario delle regioni alquanto complesso – composto di tributi propri, quote di tributi erariali e trasferimenti perequativi – il quale non aiuta sotto il profilo della semplificazione ordinamentale. Aggiunge che le finanze locali versano in condizioni

di difficoltà a causa delle scelte operate dal Governo, in particolar modo con l'abolizione dell'ICI sulla prima casa e con la revisione del Patto di stabilità: addirittura vi sono enti territoriali che non riusciranno a garantire l'equilibrio di bilancio e che dovranno ridurre la spesa per i servizi alla collettività.

Infine, per quanto riguarda i tempi di attuazione della riforma, ritiene che quelli previsti dalla delega siano troppo lunghi. A suo parere, occorrerebbe avviare la fase di sperimentazione prima di quanto attualmente previsto, in modo da verificare il prima possibile l'impatto della riforma agli effetti pratici.

Conclude rimarcando che la sua parte politica intende contribuire alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e ritiene si debbano accelerare i tempi anche su tale riforma in modo da mettere alla prova l'effettiva volontà di tutto lo schieramento politico di procedere alle riforme.

Mario TASSONE (UdC) ricorda che si è discusso moltissimo sulle modalità di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. A suo avviso, occorre però tenere conto anche della nuova formulazione dell'articolo 114 della Costituzione stessa e del principio dell'unità della Repubblica. In ogni caso, la riforma in discussione prefigura un diverso assetto istituzionale del Paese. Nel complesso, però, il quadro delle riforme che si intendono realizzare risulta poco chiaro. Accanto al federalismo fiscale, infatti, ci sono iniziative per l'abolizione delle province e si porta avanti un'ipotesi di riforma del sistema delle autonomie locali nell'ambito del progetto della cosiddetta Carta delle autonomie. A questo riguardo, ritiene necessaria una riflessione sull'organizzazione degli enti locali e sull'elezione degli amministratori locali. Il suo gruppo ritiene infatti inaccettabile il principio dello scioglimento dell'intero consiglio comunale a seguito della decisione del solo presidente della giunta, anche in considerazione del fatto che i consigli comunali hanno un limitato potere di intervento sugli amministratori.

Un'analoga riflessione potrebbe essere svolta per quanto riguarda lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa. A suo parere, occorre piuttosto una più chiara definizione delle responsabilità degli amministratori locali.

Quanto ai costi del federalismo fiscale, ritiene indiscutibile che non sia stata fatta chiarezza ed osserva che difficilmente la riforma sarà priva di costi aggiuntivi. Di fatto, si tratta di una riforma che configura un nuovo assetto della Repubblica e crea il rischio di uno squilibrio tra il nord e il sud del Paese. Non è infatti chiarito in che modo debba essere calcolato il fabbisogno *standard*. Nel complesso, si delinea un quadro poco tranquillizzante rispetto al futuro dell'unità del Paese e al mantenimento del vincolo di solidarietà tra le diverse aree. È forte poi il rischio di un aggravamento della pressione fiscale sui cittadini.

Ulteriori perplessità esprime in relazione al pletorico sistema di organi previsto per l'attuazione della riforma, che rischia di provocare inutili appesantimenti. In conclusione, premesso che il suo gruppo non intende assumere una posizione di pregiudiziale contrarietà al provvedimento, ritiene che allo stato non sussistano le condizioni per rivedere la posizione assunta al Senato, dove l'Unione di centro ha votato contro il provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 26 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.*

**La seduta comincia alle 11.50.**

**Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.**  
**Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame è stato acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Non è invece ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.**  
**Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni Giustizia e Affari sociali. Non è invece ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme in materia di cittadinanza.**

**C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende quindi la seduta fino alle ore 12.

**La seduta, sospesa alle 11.55, riprende alle 12.**

**DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.**

**C. 2227 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame sono stati acquisiti i pareri del Comitato per la legislazione e di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva.

Comunica, quindi, che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 5*) ed avverte che alcune delle proposte emendative presentate presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce di tali disposizioni, sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: l'emendamento Sposetti 1-bis.5, in quanto volta a incidere sulla disciplina dei termini per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici di cui alla legge n. 157 del 1999; l'articolo aggiuntivo Zaccaria 1-bis.01, in quanto volto a incidere sulle modalità di presentazione delle liste per le elezioni dei membri spettanti all'Italia nel Parlamento europeo; l'emendamento Gregorio Fontana 1-ter.1, in quanto volto a incidere sulla disciplina del sistema elettorale degli enti locali; e gli articoli aggiuntivi Brugger 4.01 e 4.02, in quanto volti a differire i termini per la presentazione della richiesta di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio regionale del Trentino Alto Adige e della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roberto ZACCARIA (PD), per quanto riguarda la dichiarazione di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 1-bis.01, fa presente che sussiste in dottrina un dibattito circa il punto se sia possibile introdurre mediante decreti-legge disposizioni in materia elettorale. È infatti vero che la legge n. 400 del 1988 esclude che i decreti-legge possano intervenire nella materia elettorale, ma è anche vero che da parte di alcuni si distingue tra la materia elettorale strettamente intesa, vale a dire il sistema elettorale inteso come il nucleo delle disposizioni che regolano la trasformazione dei voti in seggi, e la procedura elettorale, sulla quale ultima materia sarebbe, secondo alcuni, ammissibile intervenire con decreto-legge, come del resto è stato fatto in passato, e in particolare con il decreto legge in materia elettorale dello scorso anno, proprio in relazione all'aspetto della raccolta delle forme. Quanto al merito del suo emendamento, ritiene giusto escludere dall'onere della sottoscrizione delle liste per le elezioni europee anche i partiti che nell'ultima elezione hanno ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo avendo presentato candidature con un proprio contrassegno.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti riferiti al testo di un decreto-legge è svolta avendo mente all'oggetto specifico di ciascun singolo decreto-legge. Il regolamento della Camera, infatti, come già ricordato, non consente l'ammissione di emendamenti recanti materie estranee all'oggetto proprio del decreto-legge di volta in volta in esame. È vero che sul punto esiste oggi una incresciosa differenza tra i regolamenti e le prassi applicative dei due rami del Parlamento e che si auspica da più parti il superamento di tale differenza, ma allo stato non è possibile, alla Camera, introdurre in un decreto-legge disposizioni estranee al suo oggetto specifico. Invita, poi, il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi non dichiarati inammissibili.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Stracquadanio 1-bis.1 ed invita al ritiro di tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi, diversamente dovendosi intendere che il parere sia contrario.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello della relatrice, salvo che sull'emendamento Stracquadanio 1-bis.1, rispetto al quale il Governo si rimette alla Commissione.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA) chiede alla relatrice chiarimenti sulle ragioni che l'hanno indotta ad esprimere parere favorevole sull'emendamento Stracquadanio 1-bis.1.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, risponde che l'intervento del deputato Vassallo nella seduta di ieri ha suscitato nella maggioranza una riflessione sul punto se sia coerente con la riforma che ha da poco introdotto per le elezioni al Parlamento europeo la soglia di sbarramento del quattro per cento, tendente alla semplificazione del sistema politico, favorire o quanto meno non scoraggiare la parteci-

pazione alle consultazioni elettorali di forze politiche che non hanno la possibilità di superare tale soglia.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che la questione sia ben più complessa rispetto a quanto esposto dalla relatrice. Ricorda quindi che, in occasione dell'esame del progetto di riforma del sistema elettorale europeo da poco divenuto legge, chiese alla maggioranza, in sede di Comitato dei nove, di prevedere meccanismi che non ostacolassero la partecipazione alle elezioni per il Parlamento europeo di quelle forze politiche che, pur non avendo la certezza di raggiungere il quattro per cento dei voti, ne hanno tuttavia la ragionevole speranza; e questo anche in considerazione che la riforma in discussione era destinata ad essere approvata poche settimane prima delle prossime elezioni. Da parte della maggioranza fu risposto che la richiesta era ragionevole ma che non poteva essere soddisfatta in quella circostanza. È poi accaduto che al Senato – per ragioni a lui ignote, non avendo egli seguito il dibattito – la maggioranza, senza l'avviso contrario del Governo, ha introdotto nel decreto-legge in esame una disposizione che va per l'appunto nel senso da lui allora auspicato. A suo avviso, voler ora rivedere questo punto costituisce una incomprensibile scorrettezza.

Nel merito, fa presente che rimborsare le spese elettorali anche a quelle forze politiche che, pur non raggiungendo il quattro per cento, raggiungano però il due per cento è un modo per favorire la partecipazione pluralistica alla competizione elettorale, nel segno della democrazia. Aggiunge che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi dal momento che i rimborsi avvengono a valere su un fondo che comunque già oggi è eccedente rispetto all'effettivo ammontare delle spese sostenute dai partiti.

In ogni caso, lasciando da parte il richiamo della relatrice all'intervento del collega Vassallo, che è evidentemente pretestuoso, si chiede per quale ragione la

maggioranza abbia cambiato idea sull'articolo 1-bis pochi giorni averlo approvato al Senato.

Salvatore VASSALLO (PD), a miglior chiarimento della propria posizione, ricorda che l'istituto dei rimborsi elettorali pone alcune questioni teorico-pratiche. Si tratta infatti di capire come si possa consentire al maggior numero di soggetti possibile la partecipazione alle elezioni, evitando però l'effetto collaterale di incentivare la frammentazione politica. A ciò si aggiunga che il rimborso delle spese elettorali è in effetti un finanziamento ai partiti, per cui si pone il problema di stabilire una soglia per l'accesso a tale finanziamento tale da impedire che si presentino alle elezioni in modo sistematico anche liste che non hanno la speranza di ottenere seggi e che mirano solo ad accedere al finanziamento. Per questo la soglia di accesso al finanziamento non può essere bassa. D'altra parte, deve però ritenersi iniquo escludere dal rimborso tutte le forze che non ottengano seggi. Per questo ha presentato l'emendamento 1-bis.4, volto ad elevare al tre per cento la soglia di voti necessari per accedere ai rimborsi.

Alla relatrice, poi, che ha dichiarato di essere stata persuasa dalle riflessioni da lui svolte sulla questione dei rimborsi nella seduta di ieri, chiede come mai non sia stata invece convinta dalle argomentazioni addotte a favore dell'abbinamento dei *referendum* alle elezioni: abbinamento che permetterebbe di risparmiare risorse pubbliche e di facilitare il voto agli elettori. Rileva che non esiste un vincolo costituzionale che impedisca l'abbinamento e che non sono d'altra parte convincenti, per le ragioni da lui già illustrate nella seduta di ieri, le obiezioni di merito rispetto a tale ipotesi. Alla sua proposta, infatti, la maggioranza ha replicato con argomenti piuttosto deboli per nascondere la verità di fondo, e cioè che essa non vuole che nei *referendum* si raggiunga il *quorum*.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) chiarisce che il suo emendamento 1-bis.1

mantiene la disciplina attuale in materia di rimborsi in base alla quale accede al rimborso la forza politica che ottiene nelle elezioni almeno un seggio. Nel momento infatti in cui, introducendo la soglia di sbarramento al quattro per cento, si è voluto incentivare l'aggregazione politica, sarebbe incoerente introdurre meccanismi di rimborsi delle spese elettorali che rischiano di provocare effetti di frammentazione politica. Senza contare che non si possono prevedere disposizioni pensate al solo scopo di tutelare determinati soggetti politici che presumibilmente non riusciranno ad ottenere seggi.

Quanto all'abbinamento dei *referendum* alle elezioni, al deputato Vassallo, secondo il quale l'elettore che non intenda partecipare ad un *referendum* può comunque astenersi semplicemente non ritirando la relativa scheda, obietta che in questo modo si provocherebbe la paralisi dei seggi elettorali dal momento che il rifiuto di una scheda da parte dell'elettore implica una verbalizzazione da parte del presidente di seggio, la quale richiede tempo: nei seggi si finirebbe quindi con l'incoraggiare gli elettori a deporre nell'urna una scheda bianca facendo loro credere che ciò sia del tutto equivalente all'astensione dal voto.

David FAVIA (IdV), con riferimento all'emendamento Stracquadanio 1-bis.1, osserva che altro è perseguire l'unità della rappresentanza, altro tutelare il pluralismo nella competizione elettorale. L'emendamento in esame nasce in verità dalla volontà di distruggere determinati partiti e dall'egoismo di un grande partito, il quale intende appropriarsi di quote più consistenti del fondo per il rimborso delle spese elettorali, dividendolo tra un minor numero di forze. È noto infatti che senza risorse non è possibile fare politica, per cui la inevitabile conseguenza dell'articolo 1-bis è di tagliare fuori alcune forze politiche concorrenti. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento in esame, stigmatizzando inoltre l'inaffidabilità della maggioranza, che nel giro di pochi giorni ha cambiato idea rispetto a questo punto.

Per quanto riguarda invece i *referendum*, si dichiara favorevole al loro abbinamento alle elezioni, in quanto ciò comporterebbe un risparmio di spesa senza intaccare le esigenze della democrazia. La verità è che la maggioranza è contraria perché teme l'effetto di trascinamento delle elezioni sui *referendum*, il che è tuttavia un segnale politico gravissimo, in quanto i partiti dovrebbero tenere a che nei *referendum* si raggiunga il quorum di validità. In conclusione, le ragioni della maggioranza sono diverse da quelle dichiarate e tutt'altro che nobili.

Mario TASSONE (UdC) per quanto riguarda la soglia di accesso ai rimborsi elettorali, chiarisce che il suo gruppo mantiene la posizione assunta al Senato. Per quanto riguarda invece il *referendum* esprime perplessità rispetto all'ipotesi che essi si tengano nello stesso giorno delle elezioni.

Luciano DUSSIN (LNP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Stracquadanio 1-bis.1, rinviando, per le motivazioni, alle considerazioni svolte dai deputati del suo gruppo a favore dell'introduzione della soglia di sbarramento in occasione dell'esame della riforma della legge elettorale europea. Per quanto riguarda l'abbinamento dei *referendum* alle elezioni, il suo gruppo è contrario perché le questioni poste dai prossimi *referendum* sono della massima importanza, trattandosi in sostanza di decidere se passare da un sistema bipolare ad uno bipartitico, e devono essere pertanto oggetto di una consultazione a parte, in modo che sia possibile verificare senza margini di dubbio se i cittadini abbiano effettivamente interesse a pronunciarsi su tale questione e che cosa ne pensino.

Maurizio TURCO (PD) spiega che il suo articolo aggiuntivo 1-ter.01 tende a rendere effettivo quel che la Corte dei conti chiede da tempo, ossia che i rimborsi per le spese elettorali siano effettivamente tali e corrispondano quindi a spese effettivamente sostenute e non costituiscano invece

un veicolo di arricchimento dei partiti, i quali, tra l'altro, a causa della mancata attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, sono spesso privi di democrazia interna.

Per quanto riguarda i *referendum*, la sua parte politica non chiede necessariamente l'abbinamento dei *referendum* alle elezioni, ma che almeno si anticipino i referendum rispetto alle elezioni, in modo che questi non si debbano tenere durante l'estate. Quanto allo strumento referendario, osserva che esso è stato vanificato non dalla mancata partecipazione degli elettori alla consultazione, ma dal Parlamento, che ha spesso tradito i responsi delle urne: i rimborsi per le spese elettorali costituiscono un lampante esempio di questi tradimenti. Chiede pertanto alla maggioranza di dire apertamente se essa sia o non sia d'accordo sul principio che i rimborsi devono corrispondere alle spese effettivamente sostenute dai partiti nel corso della campagna elettorale e non configurarsi come forma occulta di finanziamento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA) ritiene che le ragioni esposte dalla maggioranza a sostegno dell'emendamento Stracquadanio 1-bis.1 siano poco convincenti. La verità è che la maggioranza intende scoraggiare la partecipazione alle elezioni delle forze politiche che non hanno la certezza di raggiungere il quattro per cento dei voti validi. Non può tuttavia fare a meno di chiedersi come mai la maggioranza abbia rivisto la propria posizione su questo punto nel giro di pochi giorni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vassallo 1.1, Amici 1.2, Vassallo 1.3 e 1.4.

Sesa AMICI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Stracquadanio 1-bis.1, esprime forti perplessità in ordine alla scelta della maggioranza di sopprimere l'articolo 1-bis del decreto-legge pochi giorni dopo averlo approvato al Senato. Fa presente che con la maggioranza c'è stato da parte della sua

parte politica un accordo per introdurre nella legge elettorale europea una soglia di sbarramento al quattro per cento ma non per limitare i rimborsi elettorali alle sole liste che raggiungano tale soglia. È infatti evidente che chi partecipa a una competizione elettorale deve farlo avendo qualche concreta prospettiva di ottenere seggi, ma d'altra parte attiene alla qualità della democrazia non ostacolare la partecipazione alla competizione elettorale di quelle forze che hanno la possibilità, e tuttavia non la certezza, di ottenere seggi. Con la decisione di oggi, quindi, la maggioranza alla Camera si assume una responsabilità politica in solitudine, anche rispetto al Governo, che sulla questione ha dichiarato di rimettersi alla Commissione. Nel dichiarare il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento in esame, preannuncia che questo solleverà la questione nel corso della discussione in Assemblea e chiederà alla maggioranza di render conto del cambiamento di posizione rispetto al Senato.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che la questione meriti una ulteriore riflessione, che potrà essere svolta nella fase di discussione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Stracquadanio 1-bis.1.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Stracquadanio 1-bis.1, risultano preclusi gli emendamenti Sposetti 1-bis.2, Gregorio Fontana 1-bis.3 e Vassallo 1-bis.4. Ricorda quindi che l'emendamento Sposetti 1-bis.5, l'articolo aggiuntivo Zaccaria 1-bis.01 e l'emendamento Gregorio Fontana 1-ter.1 sono stati dichiarati inammissibili. Invita quindi il deputato Maurizio Turco a valutare la possibilità di ritirare il suo articolo aggiuntivo 1-ter.01, in vista di una ulteriore riflessione nella fase di discussione in Assemblea.

Maurizio TURCO (PD) insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 1-ter.01.

Sesa AMICI (PD) dichiara l'astensione del suo gruppo dalla votazione sull'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 1-ter.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 1-ter.01 e l'emendamento Vassallo 3.1.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che gli articoli aggiuntivi Brugger 4.01 e 4.02 sono stati dichiarati inammissibili.

La Commissione delibera di conferire al relatore, deputata Lorenzin, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera

altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 12.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 26 febbraio 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.00.

## ALLEGATO 1

**Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere (testo base C. 2120, approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione del Senato e C. 1896 Cirielli)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2120, approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, recante « Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « difesa e Forze armate » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », che le lettere *d*) e *g*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che la proposta di legge in esame, che si compone di un solo articolo, reca modifiche all'attuale normativa che disciplina l'arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere nelle Forze armate e che, in particolare, relativamente ai requisiti concernenti l'idoneità fisica all'«arruolamento per chiamata diretta», è volta a consentire tale arruolamento anche in favore dei citati congiunti che risultino di statura non inferiore ad un metro e cinquanta, in deroga, quindi, agli attuali limiti di altezza fissati dal decreto del Presidente dei ministri n. 411 del 1987 in misura non inferiore ad un metro e sessantacinque per gli uomini e ad un metro e sessantuno per le donne;

tenuto conto della giurisprudenza costituzionale in materia di requisiti fisici

che condizionano la partecipazione a concorsi pubblici, secondo la quale prevedere una statura minima identica per gli uomini e per le donne si fonda su un presupposto di fatto erroneo, vale a dire l'insussistenza di una statura fisicamente differenziata tra uomo e donna, ovvero è fondata su una valutazione altrettanto erronea, concernente la supposta irrilevanza, ai fini del trattamento giuridico (uniforme) previsto, della differenza di statura fisica ipoteticamente ritenuta come sussistente nella realtà naturale;

ritenuto, più in generale, che appaia maggiormente conforme al principio costituzionale di ragionevolezza, oltre che alla stessa *ratio* sottesa alla disciplina dell'arruolamento di congiunti delle vittime del dovere, prevedere che a tale arruolamento possa procedersi anche in deroga al requisito fisico della statura, anziché fissare in modo puntuale valori differenti di quest'ultimo requisito in ragione del diverso titolo di arruolamento;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere in via generale che all'arruolamento di congiunti delle vittime del dovere possa procedersi anche in deroga al requisito fisico della statura.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01071 Dussin ed altri: Sulle misure per la prevenzione delle rapine a istituti di credito in Lombardia****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Colleghi,

preliminarmente debbo comunicare alla luce dei dati rilevati dalla competente Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno, che nel biennio 2007/2008 le rapine in banca hanno registrato sull'intero territorio nazionale una diminuzione pari a circa il 21 per cento dei casi e, per quanto concerne la Lombardia, una riduzione pari a circa il 17 per cento (636 rapine in banca registrate nel 2008, a fronte delle 776 nel 2007).

Tuttavia nella provincia di Lodi il dato ha registrato una controtendenza rispetto alle citate rilevazioni, in quanto mentre nel 2005 e 2006 le rapine in banca sono state 11 per ciascuna annualità, nel 2007 sono passate a 17. Nel 2008 ne sono state registrate 27.

Al fine di valutare correttamente il fenomeno, occorre considerare, da un lato, la consistente e capillare distribuzione della rete bancaria nel territorio lodigiano, dall'altro la diversificazione nel tempo delle modalità di aggressione agli Istituti di credito.

Sotto quest'ultimo aspetto, il minor uso e presenza di denaro contante, i meccanismi di apertura a tempo delle casseforti ed i dispositivi di controllo agli accessi hanno reso le rapine in banca meno remunerative per le organizzazioni criminali di rilievo.

Ciò ha comportato il progressivo interessamento di piccoli gruppi delinquenti, rapinatori non professionisti, che, al

fine di sottrarsi alla rilevazione dei *metal detector*, si dotano di semplici taglierini, o agiscono addirittura disarmati.

L'azione di « contrapposizione » messa in atto dalle Forze dell'Ordine ha permesso di scoprire gli autori di 63 rapine, pari al 57 per cento di quelle perpetrate dal 2005 ad oggi.

Le armi prevalentemente utilizzate sono i taglierini, mentre rari sono i casi in cui sono state impiegate armi da fuoco.

Di norma le somme asportate sono relativamente basse (al di sotto dei 10.000 euro), anche se non sono mancati casi di rapina di somme considerevoli, quando i rapinatori hanno atteso l'apertura delle casse temporizzate anche alla presenza degli impiegati e dei clienti.

Generalmente il reato viene perpetrato in concorso da piccoli gruppi, composti da 2-4 persone, più raramente avviene in solitario.

In particolare, se la maggior parte delle Agenzie di credito distribuite nella provincia dispone della video sorveglianza e di *metal detector*, purtroppo solo la minoranza residua adotta tra gli strumenti di difesa passiva anche il più tecnologico sistema *No-Digit*. Con questo sistema i rapinatori sono costretti a lasciare tracce indelebili del loro passaggio in quanto per l'apertura di una porta è necessario che l'utente appoggi un dito sul lettore *Biodigit*: una telecamera registra l'immagine poi memorizzata insieme all'impronta.

Risulta, inoltre, che presso alcuni Istituti di credito è in corso di sperimentazione il modello « Banca aperta », che prevede misure di sicurezza meno invasive

per il pubblico basate sull'invio di immagini ad una centrale operativa gestita da istituti di vigilanza privati collegati alle Forze di polizia territoriali.

Comunico, come rilevato dagli inquirenti della Questura di Lodi in sede di individuazione di alcuni dei presunti responsabili degli episodi in esame, che trattasi prevalentemente di un fenomeno di « pendolarismo criminale », posto in essere da pregiudicati per reati contro il patrimonio che, in maggioranza di origine italiana, provengono da province limitrofe.

Sulla base di quanto sopra ed al fine di prevenire più efficacemente le rapine ai danni degli Istituti di credito, il 13 giugno 2008 è stato sottoscritto un « Protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità in Banca nella provincia di Lodi », tra la Prefettura, i rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e gli Istituti di credito ad essa affiliati.

L'accordo prevede in sintesi, da parte delle Banche, il mantenimento e/o il ripristino in tempi brevi dell'efficienza degli strumenti di difesa passiva già presenti presso le proprie dipendenze ed una graduale implementazione tecnologica degli stessi, nonché la segnalazione tempestiva alle Forze dell'ordine di ogni situazione di rischio emergente e la valutazione periodica del pericolo di rapina presso ciascuno Sportello.

La Prefettura, per la parte di competenza, si impegna ad analizzare le dinamiche del fenomeno criminoso allo scopo di un più efficace coordinamento delle Forze di polizia nell'azione di prevenzione sul territorio e per affrontare eventuali

problematiche emergenti in materia di sicurezza bancaria.

L'accordo ha una validità di 2 anni con tacito rinnovo, salvo diverso avviso delle parti alla scadenza dello stesso.

Ciò premesso, reputo opportuno evidenziare anche le iniziative finalizzate alla prevenzione ed al contrasto delle rapine in genere nel territorio lodigiano. Al riguardo, sottolineo che dallo scorso 20 gennaio è stato attivato, per tutte le province della Lombardia e del Veneto, il piano di intervento denominato *Feed Back*, appositamente elaborato e coordinato dalla Direzione Centrale Anticrimine di questo Dicastero per la tutela di esercizi commerciali, quali tabaccherie, farmacie, supermercati ed edicole, dalla minaccia costituita dai reati predatori.

In particolare, il piano prevede l'esecuzione da parte delle Forze di polizia territoriali, coordinate dal dirigente della locale Squadra Mobile e previa attività informativa, di controlli mirati presso pubblici esercizi abitualmente frequentati da malviventi, perquisizioni, attività di natura tecnica e l'adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti di extracomunitari rinvenuti in posizione irregolare.

Evidenzio, infine, il piano di intervento denominato *Defender*, che dal 20 gennaio fino al 30 marzo 2009, interesserà per le citate finalità l'intero territorio nazionale con il pieno coinvolgimento delle Squadre Mobili delle Questure per la disarticolazione ed il contrasto della criminalità diffusa.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-01072 Zeller e Brugger: Sulle competenze del Questore di Bolzano in ordine alla gestione degli esercizi pubblici****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

la Provincia Autonoma di Bolzano rivendica a sé la competenza a redigere e ad emanare la cosiddetta « tabella dei giochi vietati », asserendo che trattasi di un profilo afferente la disciplina degli esercizi pubblici, in cui la stessa Provincia è dotata di potestà legislativa riconosciutale dallo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige. Sulla base di tale assunto la legge provinciale del 14 dicembre 1988 n. 58, all'articolo 11 fa espresso riferimento ad un decreto del Presidente della Provincia, relativamente alla tabella dei giochi leciti.

All'epoca le disposizioni della legge provinciale non sono state segnalate al Governo per eventuali osservazioni e impugnative prima dell'apposizione del visto commissariale, allora previsto dalla normativa vigente.

Le considerazioni giuridiche avanzate dalla Provincia Autonoma di Bolzano derivano da una particolare interpretazione degli articoli 20 e 21 dello Statuto di Autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 670/72) che ascriverebbe a tale ente locale competenze altrimenti considerate rientranti nella sfera di competenza statale dell'ordine e della pubblica sicurezza.

Viceversa, la Questura del Capoluogo, nonché il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, sostengono l'applicabilità dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), che attribuisce al Que-

store della provincia detta funzione, in ragione delle prerogative in materia di ordine pubblico e sicurezza.

In precedenza, anche la provincia di Trento aveva affrontato un analogo conflitto in materia di giochi proibiti che ha dato luogo a pronunce giurisdizionali. In particolare la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 6 giugno 1997, n. 625, specificamente dichiarava « l'incompetenza del Presidente della Giunta Provinciale ad emanare provvedimenti in materia di ordine pubblico, in quanto questi ultimi competono in via esclusiva agli organi statali, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige ».

Più recentemente la stessa impostazione giuridica è stata ribadita nella sentenza n. 3949/2008, con la quale la Sezione VI del medesimo Consiglio si è pronunciata in sede di appello avverso l'annullamento, per difetto di competenza, del provvedimento della sospensione della licenza adottato dal Questore di Bolzano per riscontrata violazione in un pubblico esercizio di norme in materia di gioco d'azzardo.

In tale contesto, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la materia del gioco d'azzardo non può essere ricompresa nell'ambito della cosiddetta « polizia amministrativa » ma che, viceversa, deve essere considerata rientrante in quello della cosiddetta « polizia di sicurezza ». Ciò sul presupposto che le attività finalizzate alla prevenzione del reato di gioco d'azzardo (articolo 718 del codice penale) sono incluse in quelle funzioni dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso que-

st'ultimo « come complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale ».

Alla luce delle richiamate pronunce, il 25 settembre 2008 il Questore di Bolzano ha emanato, ai sensi del citato articolo 110 del TULPS ed in ragione dell'avvertita esigenza di impartire adeguate disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico, la tabella menzionante l'elenco dei giochi proibiti, che oltre a quelli d'azzardo può comprendere anche quei giochi che la medesima Autorità ritenga di vietare nel pubblico interesse.

Il 28 ottobre 2008, il Questore di Bolzano ha ritenuto opportuno informare il Presidente della Provincia Autonoma delle argomentazioni giuridiche a fondamento del proprio provvedimento.

Quest'ultimo è stato, tuttavia, impugnato dalla citata Provincia Autonoma dinanzi la competente Sezione del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa ol-

tre che con richiesta di annullamento anche con istanza di adozione di misure cautelari.

Con ordinanza n. 241 del 18 novembre scorso, quest'ultima richiesta è stata respinta dall'Autorità giudiziaria adita, la quale « non ha ritenuto opportuno decidere il ricorso in forma semplificata, stante la non manifesta fondatezza del difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente ».

Tuttavia in passato in casi simili che poi si risolvevano in un conflitto di attribuzioni, il Consiglio dei Ministri, anche alla luce del recente mutato quadro normativo Costituzionale di riferimento ha ritenuto non sussistere sufficienti e fondate ragioni di opportunità per la costituzione in giudizio del Governo dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 42 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

Ogni definitiva valutazione sulla complessa vicenda non potrà che esser rinviata all'esito delle pronunce di competenza degli organi giurisdizionali.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-01073 Volontè ed altri: Sulle risorse per la gestione e la manutenzione dei veicoli della polizia di Stato****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

le voci di presunti tagli delle risorse destinate alle Forze dell'ordine non tengono conto del fenomeno nella sua globalità. Infatti, l'analisi dei dati finanziari che emergono dalla legge di bilancio 2009 evidenzia un consistente miglioramento della situazione del Ministero dell'Interno, poiché è stato dato seguito a gran parte delle richieste di stanziamento avanzate. In particolare, è stato istituito un fondo di parte corrente di 200 milioni di euro annui, a decorrere da quest'anno, per le esigenze di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, di cui 100 destinati a far fronte alle assunzioni anche del personale delle Forze di Polizia, autorizzate con il decreto-legge 112 del 2008, convertito in legge lo scorso mese di agosto.

È stato altresì istituito un fondo di 100 milioni di euro, per il 2009, per realizzare iniziative urgenti di potenziamento della sicurezza urbana e di tutela dell'ordine pubblico devoluto agli enti locali e ulteriori risorse provengono dal fondo unico giustizia, alimentato con le somme di denaro sequestrate e con i proventi derivanti dai beni confiscati.

Il Ministro della giustizia, unitamente a quello dell'interno, si sono fortemente adoperati per l'istituzione e la messa in atto del Fondo Unico Giustizia con lo specifico obiettivo di accentrare e rendere proficua la gestione di tutte le somme di denaro oggetto di sequestro e provento di confisca, nell'ambito di procedimenti penali e amministrativi sanzionatori. Il fondo è stato istituito dal decreto legge n. 112/

2008, convertito dalla legge n. 133/2008 ed è stato successivamente perfezionato dal decreto-legge n. 143 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 181 del 2008 che ha, tra l'altro, allargato la sua fonte di alimentazione. Secondo la normativa citata affluiscono infatti al Fondo tutte le somme di denaro in contanti e anche le somme relative ai rapporti con gli istituti di credito e gli operatori finanziari (conti correnti, libretti di deposito, eccetera), che formino oggetto di sequestro o confisca penale e amministrativa, nonché le somme giacenti da oltre cinque anni nei procedimenti penali, civili e fallimentari, per le quali non vi sia stata confisca o richiesta di restituzione.

Il fondo è stato affidato in gestione alla società Equitalia Giustizia Spa, la quale verserà annualmente al bilancio dello Stato le somme giacenti sul fondo e gli utili di gestione, che saranno poi ripartiti tra l'Amministrazione dell'Interno, l'Amministrazione della Giustizia e l'entrata del bilancio dello Stato in misura paritaria con apposito decreto del presidente del Consiglio.

Il fondo è già operativo e il Ministero della Giustizia ha già provveduto, con la competente Direzione Generale della Giustizia civile, a dare istruzioni agli uffici giudiziari affinché tutte le somme in sequestro o confiscate siano versate al Fondo.

Nel frattempo, è stato elaborato il regolamento di attuazione del Fondo, di prossima adozione, in cui saranno fissate le concrete modalità di gestione dello stesso.

Il recente decreto-legge, approvato il 20 febbraio scorso, al comma 2 dell'articolo 6 prevede per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, la riassegnazione immediata al Ministero dell'interno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di 100 milioni di euro, delle risorse oggetto di confisca, nelle more dell'adozione del decreto attuativo della disposizione contenuta nel decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sul Fondo Unico Giustizia previsto.

Per quanto riguarda lo specifico settore della motorizzazione della Polizia di Stato, rispetto agli stanziamenti iniziali per il 2008, nel bilancio 2009 si è registrata una inversione di tendenza con consistenti incrementi di risorse per la copertura di voci quali l'approvvigionamento di carburanti e gli indispensabili interventi di manutenzione.

Anche se al momento permane l'esigenza di acquisire un ulteriore numero di mezzi, lo stanziamento ordinario consente di destinare al controllo del territorio le somme necessarie per l'approvvigionamento di 94 autovetture, appositamente allestite per lo specifico servizio, per un importo di circa cinque milioni di euro e di 60 autovetture per le esigenze dei Reparti di Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, per la spesa di circa tre milioni di euro.

Per quanto riguarda la carenza degli organici delle forze di polizia, posso affermare che i dati delle piante organiche erano riferiti a vent'anni fa. Oggi al posto

degli uomini possiamo usare la tecnologia ed il controllo a distanza mediante la videosorveglianza, che consente un controllo del territorio senza utilizzare risorse umane, e molti progetti di videosorveglianza stanno funzionando egregiamente.

Con il decreto-legge approvato il 20 febbraio scorso, al fine di attuare un piano straordinario di controllo del territorio, è prevista l'assunzione, entro il 31 marzo 2009, di 2.500 unità di personale delle Forze di polizia.

In particolare l'articolo 6 detta disposizioni in tema di controllo del territorio. Il comma 1 prevede l'attuazione di un apposito piano straordinario di controllo del territorio, anticipando al 31 marzo 2009 la disposizione di stabilizzazione della finanza pubblica, contenuta nell'articolo 61, comma 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, in deroga alla normativa vigente, autorizza l'assunzione di personale delle Forze di polizia ed il Corpo dei Vigili del Fuoco. A tale scopo è prevista l'adozione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta dei Ministri della Funzione pubblica, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

È prevista, infine, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La conservazione dei dati raccolti tramite questi dispositivi elettronici è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

## ALLEGATO 5

**DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009  
delle consultazioni elettorali e referendarie (C. 2227 Governo, appro-  
vato dal Senato)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

**ART. 1.**

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e referendarie;*

*alla rubrica, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.*

**1. 1.** Vassallo, Lanzillotta, Piccolo.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: consigli provinciali e comunali aggiungere le seguenti: e lo svolgimento dei referendum indetti,*

**1. 2.** Amici, Zaccaria, Piccolo.

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*« l-bis) Io scrutinio per le consultazioni referendarie avviene immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ».*

**1. 3.** Vassallo, Lanzillotta, Piccolo.

*Al comma 3, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.*

**1. 4.** Vassallo, Lanzillotta, Piccolo.

**ART. 1-bis.**

*Sopprimerlo.*

**1-bis. 1.** Stracquadanio.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi con le seguenti: superato la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 9.*

**1-bis. 2.** Sposetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: il 2 per cento dei voti validi con le seguenti: il 4 per cento dei voti validi.*

**1-bis. 3.** Gregorio Fontana.

*Al comma 1, sostituire le parole: il 2 per cento con le seguenti: il 3 per cento.*

**1-bis. 4.** Vassallo, Piccolo.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle seguenti: in epoca antecedente al 31 dicembre 2008.

**1-bis. 5.** Sposetti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis-01. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al quarto comma sono aggiunti e in fine, le parole: « , né nel caso di candidature per i partiti o i gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo avendo presentato candidature con proprio contrassegno, anche qualora tale contrassegno non risulti identico a quello depositato ai fini della partecipazione alla prossima elezione. ».

**1-bis. 01.** Zaccaria, Amici.

*(Inammissibile)*

ART. 1-ter.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: « 4. Nella scheda è indicato, a fianco di non più di tre contrassegni, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando uno o più contrassegni ad esso collegati. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto i contrassegni ».

**1-ter. 1.** Gregorio Fontana.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

1. ART. 1-quater.

1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 le parole: « Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento. »

**1-ter. 01.** Maurizio Turco.

ART. 3.

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

5. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida per entrambe le votazioni. Agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con

buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

**3. 1.** Vassallo, Lanzillotta.

**ART. 4.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-01.**

*(Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali).*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 novembre 2008 per il rinnovo del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.

**4. 01.** Brugger, Zeller.

*(Inammissibile)*

**ART. 4-01.**

*(Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali).*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote del rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.

**4. 02.** Brugger, Zeller, Nicco.

*(Inammissibile)*